

R. CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO

dell' **Avv. Giuseppe Cappi** di Cremona, e dell' **Avv. Gian Carlo Nob. Gobio** di Milano; il primo da se stesso ed il secondo rappresentato e difeso dallo stesso Avv. Cappi; ambi con domicilio eletto in Roma - Lungotevere Mellini 35 - presso l' Avv. Pietro Tamagnini

contro

Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona dell' Intendente di Finanza pro tempore di Mantova, rappresentata dall' Avvocatura di Stato domiciliataria ex lege.

* * *

Per cassazione della sentenza 19-28 Giugno 1933 della R. Corte d'Appello di Brescia, notificata il 1 Settembre 1934-XII.

* * *

FATTO - Lo riassumiamo dalla precisa esposizione che ne fa la sentenza impugnata. Il 13 Marzo 1930, moriva il Conte Giuseppe Casali; lasciando erede il nipote Nob. Giancarlo Gobio, allora minorenne, ed usufruttuari il fratello, Conte Silvio Casali, e la vedova, Amalia Pallavicini. Prima di morire, il Conte Casali aveva fatto regolare denuncia del proprio patrimonio agli effetti della relativa imposta. Con atto pubblico 15 gennaio 1926 rep. Morari, l' erede vendeva all' Avv. Giuseppe Cappi tutti i beni ereditari (cioè la nuda proprietà), comprese tutte le sopravvenienze attive e passive. L'Avv. Cappi, avendo chiesto - a sensi di ragione e di legge - che dall' attivo della

successione venisse dedotto, agli effetti fiscali, l'importo dell'imposta sul patrimonio, si vide respinta l'istanza per il motivo che da assai oltre il prescritto termine di due mesi era avvenuta la liquidazione definitiva dell'imposta. Chieste spiegazioni, l'Agenzia gli mostrò un verbale dell'ottobre 1924, in cui il Conte Silvio Casali, semplice usufruttuario parziale, si era accordato col fisco circa l'imposta; *senza avere avuto incarico e senza esibire alcun mandato scritto dall'erede*, come la legge prescrive. L'Avv. Cappi, ritenendo nullo ed a lui non opponibile tale accordo, ricorse alla Commissione Mandamentale delle Imposte; che accolse il ricorso. La Provinciale e la Centrale lo respinsero; onde fu adita l'autorità giudiziaria.

L'Avv. Cappi e il Gobio, divenuto maggiorenne, avevano chiesto: *a)* dichiararsi nullo il concordato stipulato dall'usufruttuario e, conseguentemente, ordinarsi la restituzione dell'imposta pagata in base allo stesso; tenendosi invece ferma la primitiva liquidazione fatta in base alla denuncia del Conte Giuseppe Casali; *b)* in subordine, dichiarare non dovute le annualità dal 1927 in poi; quanto meno le due annualità 1927-1928. Il Tribunale ritenne che l'azione fosse prescritta, in base all'art. 53 della legge sull'imposta di R. M., richiamata dalla legge sulla patrimoniale. La Corte negò invece la prescrizione, ma respinse la domanda per il motivo che il Gobio, dante causa del Cappi, avrebbe tacitamente ratificato l'accordo concluso dall'usufruttuario Conte Casali.

* * *

DIRITTO - La causa perviene in questa Sede molto semplificata. Infatti la Corte di merito ha ritenuto che l'Avv.

Cappi aveva veste - quale cessionario dell'eredità - per proporre l'azione; ed ha ritenuto altresì che l'azione fu proposta in termine utile. D'altro lato, i ricorrenti non insistono nella tesi di nullità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Imposte alla Commissione Provinciale contro la decisione della Mandamentale. Perciò il thema litis si restringe alla questione se nella specie l'accordo concluso dall'usufruttuario circa l'imposta patrimoniale, accordo indubbiamente nullo, sia diventato inoppugnabile per avvenuta ratifica. Noi riteniamo che al riguardo la Corte sia incorsa in diverse violazioni di legge.

* * *

Mezzo primo - Violazione degli art. 1752 - 1309 - 1310 - 1314 - 1764 - 224 c.c.; art. 81 legge sull'imposta di Ricchezza mobile; e difetto di motivi art. 360 - 361 - 517 c.p.c.

* * *

Il mezzo è complesso; ma può agevolmente dividersi secondo un ordine logico.

La Corte ha premesso al suo ragionamento questo esatto principio giuridico: «Nessun dubbio che anche la ratifica tacita debba concretarsi in atti spiegati in confronto di colui che ha interesse a giovare della implicita adesione dell'obbligato al rapporto giuridico suscettibile di impugnazione». Dopo di ciò, la Corte ravvisò ratifica tacita nei seguenti fatti: a) che il Gobio Gianluigi, in rappresentanza del figlio minore, aveva proceduto direttamente alla denuncia del patrimonio; b) che non si era più curato di attendere personalmente allo sviluppo delle pratiche necessarie; c) che nelle deduzioni di prove spiegate nel corso del giudizio non ha mai asserito di avere igno-

rato quanto il Conte Silvio Casali avesse operato in ordine all'accertamento e al pagamento dell'imposta gravante l'eredità; d) che egli non fece opposizione, nè elevò proteste avverso i pagamenti delle annualità pel periodo 1920-1925; e) che della scienza della stipulazione del concordato e dell'eseguito pacifico pagamento delle rate scadute da parte dell'usufruttuario tenne a dare atto nel ricorso al Tribunale per l'autorizzazione a vendita dei beni ereditari all'avv. Cappi, facendo risultare, in relazione alla dimostrazione della convenienza del prezzo da costui offerto, una passività ereditaria già definitivamente accertata e rappresentata dall'onere continuativo per un ventennio, del tributo posto a carico dell'acquirente nella misura annua di L. 4.460,25. E conclude la Corte: «La mancata disapprovazione del pagamento e, quindi, la tolleranza di un atto che avveniva in confronto della Finanza, la quale era interessata a giovare della esecuzione dell'obbligazione, costituisce forma tipica della ratifica tacita».

Osserviamo:

1) Le quattro prime circostanze (a parte che a noi consterebbe che la denuncia del patrimonio fu fatta dal defunto Conte Casali e non dall'erede Gobio) non possono avere il menomo valore di ratifica. Infatti: a) il fare la denuncia del patrimonio era un obbligo del contribuente e non può implicare accettazione di quelle variazioni in aumento che la Finanza può fare. b) Il non avere atteso alle pratiche successive, oltre essere un mero fatto negativo, fu motivato dal fatto, pacifico, che la Finanza non notificò mai all'erede Gobio nessuna liquidazione della imposta. Fu questa appunto la ragione per cui la Corte

respinse l'eccezione di prescrizione. c) Il non avere asserito in causa di avere ignorato la liquidazione fatta dall'usufruttuario, oltre che essere un mero ed equivoco silenzio, non può significare ratifica.

La semplice conoscenza di un fatto impugnabile e la semplice inazione non possono far perdere i diritti, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione. E questo valga anche per il fatto elencato dalla Corte sub *d*, cioè il non aver fatto opposizione verso i pagamenti delle annualità per il periodo 1920-25. Anche qui si tratta di semplice inazione, che può dipendere da ignoranza circa il vizio dell'atto ed è, comunque, equivoca. È poi pacifico che tali pagamenti *non furono eseguiti dal Gobio*, bensì dall'usufruttuario Casali. La Corte è inoltre caduta in un errore di fatto, giacché il concordato concluso dal Casali è dell'Ottobre 1924, siccome risulta dal verbale prodotto dalla Finanza. Quindi, il pagamento tollerato durò un solo anno, cioè il 1925.

* * *

2) Prima di procedere all'esame dell'altro fatto che la Corte ritenne di ratifica, v'è un'eccezione pregiudiziale. L'art. 1310 c. c. dice che non può darsi ratifica di un atto nullo in modo assoluto per difetto di formalità. Al riguardo, noi avevamo osservato che l'accordo concluso dal Conte Casali era nullo per difetto di formalità, in quanto non risultava l'esistenza di mandato scritto da parte del contribuente interessato. Infatti, la legge sull'imposta di R. M. (cui fa espresso riferimento l'art. 42 della legge 5 Febbraio 1922 n. 78 sulla patrimoniale) all'art. 81 così dispone: « Quando l'Agente con-

cordi col contribuente le somme dei redditi, fa constare dell'accordo mediante dichiarazione tassativa datata e sottoscritta da entrambi *a pena di nullità*. L'incarico o mandato a concordare per altri *deve* risultare da un atto, o lettera, anche in carta semplice, che rimane negli atti di ufficio». È pacifico che nessun mandato, e tanto meno scritto, aveva il Conte Casali; onde l'accordo da lui concluso, relativo all'imposta *non sua ma di un terzo*, è radicalmente nullo. La Corte credette di superare l'argomento osservando non essere « punto esatto che il predetto articolo prescriva l'estremo del mandato scritto sotto pena di nullità ». - L'argomento ci sembra senza dubbio erroneo. Anzitutto, riteniamo che la forma imperativa usata dalla legge « *deve risultare* » implichi la sanzione di nullità. Solo per gli atti di procedura (art. 56 c. p. c.) la nullità dev'essere dichiarata dalla legge; per gli altri atti, ben deve bastare la norma imperativa della legge, la quale resterebbe priva di sanzione ed impunemente elusa, se un atto concluso in forma diversa da quella prescritta potesse essere egualmente valido. A parte ciò, alla Corte è sfuggito che nella specie doveva applicarsi il principio, che ormai costituisce *ius receptum*, secondo il quale il mandato a compiere un atto per il quale la forma scritta è a pena di nullità, deve pur esso, a pena di nullità, risultare da scritto. La questione, come è noto, fu discussa in tema di mandato a vendere immobili. E la ragione sostanziale, bene chiarita dal Coviello, è che la dichiarazione di un rappresentante o mandatario per se sola non basta a produrre effetto nella sfera giuridica di altri; a tale scopo è necessaria la volontà del rappresentato; quindi,

deve risultare dalla forma legale, non solo la volontà del rappresentante, ma anche quella del rappresentato che gli ha conferito il potere. Nel caso nostro, poichè la legge richiede per il concordato fiscale lo scritto a pena di nullità, parimenti scritto, a pena di nullità, deve essere il mandato. Mancando lo scritto, l'atto era radicalmente nullo e non poteva quindi venire tacitamente ratificato (art. 1310 c. c.).

* * *

3) Altre due eccezioni analoghe alla precedente si ricavano dagli art. 1764-1814-224 c. c., di cui abbiamo denunciato la violazione. Il concordato fiscale è una transazione; come tale, deve risultare da scritto a pena di nullità. Inoltre, è un atto eccedente l'ordinaria amministrazione, onde il padre non lo può compiere in rappresentanza del minore senza l'autorizzazione del Tribunale. La Corte di merito ritenne di superare le due eccezioni osservando che «secondo un'autorevole giurisprudenza» il concordato tributario non può costituire transazione, essendo il semplice accertamento di uno stato di fatto che deve costituire la base della tassazione. E aggiunse che «rientra nel novero degli atti di ordinaria amministrazione».

A nostro avviso, le due tesi non sono conformi a legge. Di fronte al concetto di transazione accolto nel nostro sistema giuridico, non si capisce perchè nella specie non sia a vedersi una transazione. Che l'accordo tributario sia fatto per evitare una lite, è certo; essendo possibili le liti col Fisco, sia in sede amministrativa che giudiziaria; del pari è indubbio che vi sia l'*aliquid datum* e l'*aliquid retentum*, giacchè da un

lato il Fisco diminuisce le sue pretese ed il contribuente accede ad aumentare le proposte fatte nella propria denuncia. La Corte dice che manca una ragione controversa, trattandosi dell'accertamento di uno stato di fatto che deve costituire la base della tassazione. Pare ovvio replicare che, anzitutto, non sempre la cosa è così semplice, discutendosi spesso - in via di stretto diritto - se e quali cespiti debbano essere esclusi dall'imposta, quali detrazioni debbano farsi, quale aliquota applicarsi; inoltre, anche se si trattasse di semplice controversia circa la valutazione di un patrimonio, forse che questa non può formare oggetto di una lite? L'art. 1764 non distingue lite da lite; ed è quotidiana esperienza che la valutazione di una cosa può formare oggetto di lite; basti l'esempio della rescissione di divisione per lesione, dell'azione per integrare la legittima; e tanti altri.

Quindi transazione; atto eccedente l'ordinaria amministrazione, necessità dello scritto a pena di nullità. Forse, appunto per il riflesso che si trattava di transazione, la legge tributaria, ad evitare nullità, impose l'atto scritto.

5) Riteniamo, infine, che possa darsi ratifica dell'eccesso di mandato, non dell'assenza di qualsiasi mandato. Ciò in base all'art. 1752 c. c.;

* * *

6) In subordine, supposto mai che nella specie potesse aversi ratifica tacita, riteniamo che il ragionamento della Corte sia viziato da altri errori. A parte le prime quattro circostanze accessorie e manifestamente irrilevanti, la Corte vide ratifica in questi altri due fatti: la scienza del Gobio dell'avvenuta

liquidazione e la mancata disapprovazione del pagamento dell'imposta fatta dall'usufruttuario. Ci sembra evidente che si tratta di due fatti negativi e, pertanto, equivoci; mentre la ratifica, sia pure tacita, deve consistere (e volendo essere larghi) in atti positivi che siano *incompatibili* con una diversa volontà. La ratifica è in sostanza una rinuncia, rinuncia ad impugnare l'atto annullabile; ed è *ius receptum*, a parte il trito ditterio che le rinuncie non si presumono, che esse devono consistere in un comportamento *incompatibile* con la volontà di impugnare. L'aver tollerato che un terzo, senza nostro mandato, concordasse una imposta e l'aver lasciato che per qualche tempo egli la pagasse, sono forse fatti incompatibili con la volontà di impugnare? Neppure la Corte di merito lo affermò; mentre l'incompatibilità era un presupposto, giuridicamente necessario, che la Corte doveva asserire e dimostrare. Vi sarebbe quindi, almeno, difetto di motivazione; benchè - in realtà - riteniamo vi sia un vero errore giuridico, cioè un errato concetto della ratifica.

Altro errore e difetto di motivazione si riscontrano dove la Corte tace completamente della nostra difesa circa la menzione dell'imposta, fatta nell'atto di vendita. Avevamo osservato come la menzione fosse stata fatta dal Gobio al solo scopo di non assumere responsabilità verso lo acquirente in ordine all'imposta, e come - a dimostrare l'*animus* del Gobio - valesse la procura in atti, da esso Gobio rilasciata all'avv. Cappi proprio per impugnare il concordato fatto dall'usufruttuario senza mandato. Erano tutti elementi che potevano valere a rendere gravemente dubbia ed equivoca la ratifica, sicchè la Corte non

doveva tacerne. Come non doveva tacere della circostanza dedotta a prova che fra Gobio e Cappi erasi espressamente pattuito che le sopravvenienze attive, *anche in ordine alle imposte*, dovevano riguardare l'avv. Cappi, il che escludeva che il Gobio avesse mai ratificato l'accordo circa la patrimoniale, nel qual caso vi sarebbe stata impossibilità di sopravvenienza attiva, cioè di una diminuzione o rimborso di imposta.

Oltre a ciò, la Corte, mentre nelle premesse aveva osservato che la ratifica deve avvenire in confronto del terzo che vuol giovarsene, si scordò poi di applicare tale giusto principio. Infatti, la pretesa dichiarazione Gobio fu emessa in un atto notarile, in cui la Finanza era completamente estranea. La Corte trova che *l'indirizzo* alla Finanza avvenne, trascriviamo le sue parole « per la mancata disapprovazione del pagamento, e quindi, la tolleranza di un atto che avveniva in confronto della Finanza, la quale era interessata a giovarsi della esecuzione dell'obbligazione ». L'errore ci sembra clamoroso. A parte che una semplice mancata protesta non può significare ratifica (tanto varrebbe dire che chi non protesta contro una violazione di diritto non è più azione, ancorchè il termine di prescrizione non sia decorso); a parte ciò, sembra innegabile l'equivoco in cui la Corte è caduta. Essa parla di « atto che avveniva in confronto della finanza »; ma questo atto era il pagamento dell'imposta fatto *da un terzo*, il Casali; mentre quello che doveva avvenire in confronto della Finanza era l'atto del preteso ratificante, cioè del Gobio. Tizio, senza mio mandato, transige con un mio creditore, obbligandosi a pagargli tre annualità di tot; e comincia a pagarle, *di sua ta-*

sca; io ne vengo a conoscenza e taccio; potrà, per ciò, parlarci di ratifica? - affatto. - Come gli autori insegnano, di ratifica si potrà parlare quando - ad esempio - io rimborsassi all'abusivo mandatario il pagamento fatto o compiessi qualche atto rivolto al mio creditore. Il silenzio potrà sembrare poco naturale; null'altro.

Nella specie, però, neppure di stranezza si poteva parlare. Infatti, avevamo dedotto a prova che vi era lite fra usufruttuario ed erede, e non v'erano relazioni: l'erede era poi sempre in tempo a disconoscere i pagamenti fatti dall'usufruttuario senza un mandato.

Concludendo, pare certo che gli atti che la Corte ritenne di ratifica non erano tali e non furono rivolti al creditore, cioè alla Finanza.

* * *

La S. C. avrà notato che fin qui abbiamo aderito alla tesi più larga in tema di ratifica. Invece, già alla Corte di merito avevano osservato quanto segue: «La ratifica tacita, secondo la migliore dottrina, non può essere che l'esecuzione volontaria. Per la quale - nella specie - mancano due requisiti: a) che l'esecuzione sia avvenuta *da parte dell'interessato* o di un mandatario; essendo pacifico, nella specie, che chi pagò fu di suo arbitrio un terzo, il Casali. b) che l'esecuzione riguardi la *maggior parte* dell'obbligazione.

Nella specie, il Casali pagò due annualità di imposta, mentre la patrimoniale dura un ventennio; pagò cioè la *minor parte*, anzi minima, del debito. Ci piace citare il commento di Fadda e Bensa all'art. 1309. (Note al Windscheid - vol. 4° p.

463). « Come si vede, trattandosi di una rinuncia, il legislatore non volle abbandonarla al libero apprezzamento presunzionale, ma fu molto rigoroso nel determinare gli estremi, per essere certo che la nullità non verrà sanata senonchè da un atto compiuto con piena libertà e cognizione di causa.

Quindi noi non sapremmo accettare l'opinione che in tema di ratifica tacita ammette degli equipollenti alla esecuzione volontaria: se ciò fosse esatto, non si spiegherebbe perchè anzitutto la validità della ratifica espressa si faccia dipendere da requisiti minutamente precisati, e converrebbe d'altra parte ammettere che l'esecuzione volontaria della minor parte della obbligazione, quando consti della conoscenza del vizio e dell'animo di sanarla, basti ad ottenere l'effetto confermativo, col che si verrebbe a contraddire direttamente al precetto della legge. Ben altrimenti si espresse il legislatore quando in casi analoghi volle lasciare ampia latitudine di apprezzamento, come ad esempio in tema di rinuncia alla prescrizione (art. 2111); ma in quest'ultimo caso si tratta di una causa favorevole, mentre tale non è di per sè la rinuncia all'azione di nullità». Conformi il *Coviello: Manuale di diritto civile* pag. 339 e il *Venzi: Note al Pacifici-Mazzoni* 2° pag. 599 e segg.

Il Coviello così si esprime: « La conferma tacita, secondo noi, è efficace sol quando chi ha diritto all'annullamento esegua in tutto o nella maggior parte il negozio annullabile; anch'essa poi, come la conferma espressa, dev'essere fatta con la coscienza del vizio dell'atto che si esegue ». - E il Venzi, dopo avere aderito all'opinione di Fadda e Bensa, così scrive che il legislatore volle fare nell'articolo 1309 qualche cosa di

più che una pura e semplice applicazione del principio generale che le rinunce non si presumono; à voluto cioè limitare questa rinuncia speciale a forme tassativamente determinate, come risulta altresì dalla lettera del terzo comma dell' articolo stesso: « La conferma, ratifica o esecuzione volontaria *secondo le forme e nei tempi determinati dalla legge* produce la rinuncia ecc. ».

* * *

Mezzo secondo - Violazione dell' art. 59 della legge sull' imposta di R. M.

* * *

In subordine, l' avv. Cappi aveva chiesto che venisse dichiarata prescritta l' azione della Finanza per la riscossione dell' imposta relativa alle annate 1927-1928. La domanda era così motivata: E' pacifico, come risulta dalla dichiarazione dell' Esattoria, non contestata *ex adverso*, che la Finanza a seguito del ricorso dell' avv. Cappi cancellò dal ruolo l' imposta de qua; e ve la reiscrisse nei ruoli suppletivi, resi esecutivi dall' Intendente di Finanza il 1° Luglio 1931. Ora, l' art. 59 della legge sulla R. M. (applicabile all' imposta patrimoniale in base al disposto dell' art. 59 della legge 5 Febbraio 1920 n. 78) dispone: « La facoltà di compilare i ruoli suppletivi per i redditi di R. M. non compresi nei ruoli principali vale per l' imposta dell' anno in cui l' agente notifica al contribuente l' iscrizione del reddito e per quella di due anni precedenti. L' azione della finanza per l' iscrizione della imposta relativa agli anni anteriori è prescritta », Poichè i ruoli suppletivi di cui trattasi furono compilati nel 1931, essi potevano risalire

solo fino al 1929, restando quindi escluse le annate 1927-1928.

A ciò la Corte rispose: «La prescrizione non potè verificarsi per l'effetto interruttivo della lite, considerata nella duplice fase amministrativa-giudiziaria». Non pare esatto. Le azioni del contribuente non sospendono (salvo i casi speciali) il diritto all'esazione del tributo; chè, anzi, vige la ferrea norma del solve et repete. Che se è vero che l'imposta può essere cancellata a seguito di una decisione amministrativa contraria, altrettanto è vero che deve essere reiscritta in caso di riforma. Nella specie - come risulta dagli atti prodotti ex adverse - la Commissione Prov. respinse il ricorso dell'avv. Cappi con decisione 3 dicembre 1926. L'Agenzia doveva emettere tosto i ruoli suppletivi e non attendere il 1931.

* * *

Quando l'avv. Cappi chiese una cosa di palmare giustizia, quale la deduzione dell'imposta patrimoniale dall'attivo della successione, si vide opposto diniego per scadenza di termine. La Finanza perchè non deve sentirsi opporre dal cittadino e la nullità di un mandato e la prescrizione di un'imposta?

* * *

CONCLUSIONI

Piaccia alla Suprema Corte accogliere il ricorso e cassare l'impugnata sentenza, con le conseguenze di legge. Spese rifuse.

* * *

Elenco Documenti

1.° — Copia autentica della sentenza impugnata.

2.° — Mandato speciale del Nob. Avv. Gian Carlo Gobio

in data

3.° — Ricevuta dell' Esattoria comprovante il pagamento dell' ultima rata dell' imposta patrimoniale.

4.° — Fascicolo atti e documenti del giudizio di merito.

5.° Bolletta di deposito del seguente tenore:

R. Corte di Cassazione

(Sezioni Unite - Udienza 16 gennaio 1936)

MEMORIA

in appoggio al Ricorso **Cappi e Gobio contro Finanze.**

* * *

Le Finanze non hanno notificato Controricorso nè altra risposta; onde si può ritenere che esse riconoscano la fondatezza del Ricorso. Tale fondatezza ci sembra certa, anche alla luce di recenti decisioni di questo S. C.

* * *

1) L'errore centrale della sentenza impugnata è quello di avere ritenuto, *apertis verbis*, che, siccome l'art. 81 del Reg. per la R. M. non prescrive che il mandato a concludere il concordato tributario debba essere scritto *a pena di nullità*, « non è lecito (così la Corte) considerare tale mandato quale atto solenne la cui mancanza importi inesistenza del concordato. Esso costituisce semplice prova del consenso del contribuente che può attingersi da ogni altra fonte a norma del diritto comune ». Invece, è vero il contrario. La Corte non considerò che se l'art. 81 prescrivendo il mandato scritto non aggiunge « a pena di nullità », lo stesso articolo però dice che il concordato deve risultare da scritto *a pena di nullità*. Perciò, basta citare una fra le molte sentenze, con le quali la S. C., in accordo con l'unanime dottrina, ha deciso che « allorché il mandato sia rivolto a porre in essere un negozio principale per la cui validità sia necessario l'atto scritto, tale mandato deve risultare da atto scritto *ad substantiam*; e non può pertanto essere provato attraverso un giuramento decisorio, e tanto meno può essere provato con giuramento decisorio il negozio principale » (Sent. n. 2318-15 giugno 1935 Sez. II in Settimana d. Cass. 1935 col. 1197).

2) Ciò posto, consegue: a) che era nullo, inesistente, e non semplicemente annullabile, tanto il concordato, quanto il preteso mandato. (No-

tisi, poi, che nella specie non esisteva, nonchè scritto, neppure un qualsiasi mandato, tanto che la Corte nemmeno accennò ad un eventuale mandato tacito o verbale; che sarebbe stato, comunque, inefficace e nullo).

Che, oltre il mandato, sia nullo l'atto posto in essere dal preteso mandatario (cioè, nella specie, il concordato) è del pari indubbio; per il perentorio motivo che, non esistendo il mandato, non esiste la volontà del mandante, cioè del Gobio, contribuente. Perchè il concordato possa esistere, è necessaria la volontà del Fisco e del contribuente; la quale nella specie difettò in modo assoluto, non avendola manifestata nè il Gobio personalmente nè altri, validamente, per lui.

3) Con ciò cade alla radice tutta l'argomentazione della sentenza, la quale si fonda sul presupposto che il mandato scritto non fosse richiesto a pena di nullità, e quindi, sia di esso che del concordato, fosse possibile la ratifica tacita. È pacifico che la Corte di merito considerò solo la ratifica tacita, e non accennò neppure ad una (del resto inesistente) ratifica espressa. « La Corte - così inizia la sentenza la motivazione su questo punto - è chiamata a portare il suo esame sulla *ratifica tacita* del concordato. La Finanza, nell'eccepire la *ratifica tacita*, premette » ecc.

4) Confidiamo di avere dimostrato nel ricorso che nella specie non sussisteva neppure la ratifica tacita e che la contraria affermazione della sentenza è frutto di errore. Oltre e prima di ciò, sta l'eccezione che - trattandosi di atto nullo e non semplicemente annullabile - la ratifica tacita non era possibile. L'eccezione poggia sull'art. 1310 c. c., per il quale non si possono sanare con verun atto confermativo i vizi di un atto nullo in modo assoluto per difetto di formalità. Fadda e Bensa nelle note al Windscheid (Vol. 4° pag. 429) applicano il principio appunto agli atti per i quali la legge richiede lo scritto ad substantiam: « La legge (art. 1310 c. c.) esclude qualunque atto confermativo di un atto nullo in modo assoluto per difetto di forma; epperò anche quella conferma che indirettamente viene dalla rinuncia all'eccezione ». Nella specie, poi, vi è

di più. Al preteso concordato manca cioè, come abbiamo dianzi osservato, addirittura il consenso di una delle parti, cioè un elemento essenziale (art. 1104 c. c.). Conforme il Pacifici-Mazzoni - Vol. 2° 587 e segg. Venzi - ibid - pag. 599 e segg. - In simili casi (osserva il Venzi - ibid - pag. 599 e segg. ed è insegnamento unanime) è solo possibile la *rinnovazione* dell'atto: cioè una nuova dichiarazione di volontà, diretta uon già a ratificare il contratto concluso dal terzo sfornito di mandato, perchè non si ratifica ciò che non ha esistenza giuridica, bensì a stipulare ex novo il contratto. Fadda e Bensa (Op. cit. p. 407), parlando delle rinunzie ai diritti che derivano dall'invalidità del negozio giuridico, così si esprimono: « Egli è evidente che se si tratta di atto radicalmente nullo, la rinunzia è improduttiva di qualunque effetto giuridico, come è inutile qui parlare di conferma o ratifica. Nè l'atto può acquistare efficacia giuridica diretta per la rinunzia, in quanto solo la ripetizione di esso in condizioni che escludono l'antico vizio può fargli prendere consistenza ex nunc; nè la rinunzia può impedire che in qualunque momento ed in qualunque occasione l'interessato reagisca contro le conseguenze dell'atto se non vi osti la prescrizione trentennale ».

5) La tesi si può pertanto riassumere così: non può darsi ratifica tacita di un atto (mandato) per il quale la legge richiede lo scritto ad substantiam; nè di un atto (concordato) nel quale difetti un elemento sostanziale, quale il consenso; tanto più quando, come nella specie, il consenso deve risultare da atto scritto, a pena di nullità.

Ed anche la ratifica espressa e scritta non sarebbe possibile; o, quantomeno, essa non sarebbe in realtà una ratifica, bensì una rinnovazione o, come si esprimono alcune sentenze, una acquisizione, ex novo et ex nunc, del contratto invalido per parte del dominus.

* * *

6° Se mai occorresse far risaltare anche meglio l'esattezza della tesi suesposta, basta fare il caso, sostanzialmente identico, della vendita. Se

Tizio, senza mandato o senza mandato scritto, vende un immobile a Caio, è ben certo che la vendita è inesistente, per difetto assoluto della volontà del venditore. Può ammettersi una ratifica tacita, indiretta, di tale vendita? Certamente, no. Ed invece proprio questo (sostituendo alla parola « vendita » la parola « concordato tributario ») è ritenuto la Corte di Brescia, la quale ha chiaramente detto che né il Gobio né il suo avente causa, Cappi, non avevano più diritto di agire per la nullità del concordato « per l'avvenuta tacita ratifica ».

* * *

Ci sarebbe un'eccezione anche più radicale. Il Casali, che concordò l'imposta patrimoniale, non agì mai quale mandatario dell'erede Gobio, bensì in nome proprio; perchè tanto lui che l'Agente delle Imposte, per errore, credevano che debitore dell'imposta patrimoniale, e quindi legittimato a concordarla, fosse l'usufruttuario, cioè il Casali, anzichè l'erede, cioè il ricorrente Gobio. Quindi si sarebbe addirittura fuori dal campo del mandato e della relativa ratifica; e il concordato non potrebbe in nessun modo venire opposto al ricorrente.

* * *

Già stesa la presente, abbiamo trovato nel Dizionario di Dir. priv. dello Scialoja (ed 1935 - Voce mandato - stesa da Giacomo Russo - pag. 724 - 28 - 29) piena conferma in base alla più recente dottrina e giurisprudenza, di queste due tesi:

a) La ratifica di un atto viziato da nullità assoluta è una contraddizione logico giuridica. E ciò proprio a proposito di un negozio rappresentativo posto in essere senza rappresentanza. - b) La ratifica, quando sia possibile, è recettizia, cioè deve essere rivolta all'altro contraente; deve inoltre rivestire forma solenne, quando il negozio cui si riferisce richieda tale forma ad substantiam. E' pacifico che tutto questo nella specie non avvenne; la pretesa ratifica, cioè, sarebbe stata tacita, e non solenne; nè rivolta all'altro contraente, cioè alla Finanza.

R. CORTE DI CASSAZIONE

(Sezioni unite - Udienza 16 gennaio 1936)

Memoria

in appoggio del Controricorso **Cappi e Gobio** c. **Finanze**.

* *

In difetto di repliche da parte avversaria, crediamo basti insistere sopra una sola difesa, già esposta nel nostro Contro-ricorso; difesa di natura pregiudiziale.

* *

1°) La Corte di merito, per respingere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Finanza, si fondò sull'art. 120 del Regolamento per la legge di R. M., il quale dispone che, nel caso vi sia stata controversia in sede amministrativa, il termine di sei mesi per ricorrere all'Autorità giudiziaria decorre dalla notifica dell'ultima decisione amministrativa. La Finanza non poteva contestare che nella specie vi era stata la procedura in sede amministrativa e che i contribuenti avevano ricorso all'Autorità giudiziaria entro i sei mesi dalla notifica dell'ultima decisione amministrativa, cioè della Commissione Centrale delle Imposte. L'eccezione di prescrizione era quindi infondata.

* *

2°) Per trovare un fondamento al suo Ricorso la Finanza non è potuto fare altro che sollevare, in questa Sede, una questione *nuova e diversa*, mai neppure accennata nelle sedi di merito. *Questione, quindi, inammissibile*. Ecco la nostra difesa pregiudiziale, che impedisce l'esame, nonché l'accoglimento,

del Ricorso avversario.

Basta leggere la pag. 48 del Ricorso. La Finanza non può negare l'applicabilità dell'art. 120 del Regolamento, non può negare, cioè, che i contribuenti abbiano adito l'Autorità Giud. nei sei mesi dalla notifica dell'ultima decisione amministrativa. Senonchè, essa sposta la questione e dice che tutta la causa sta « nell'esaminare se nei sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli il Gobio avesse o meno impugnato le risultanze dei ruoli avanti le Commissioni amministrative ».

Orbene: a parte, come dimostrammo nel Controricorso, che tale eccezione sarebbe infondata ed improponibile, è certo che *nelle sedi di merito la Finanza non ne fece mai il menomo cenno.* Ciò potrà confermare S. E. il Relatore. Gobio aveva ricorso in via amministrativa, e la Finanza mai, nè avanti la Commissione Mandamentale nè avanti la Provinciale e la Centrale, eccipi che esso Gobio fosse decaduto dal diritto di ricorrere in via amministrativa. Chè, anzi, la Finanza entrò nel merito del Ricorso, sostenendo che il concordato stipulato dall'usufruttuario era stato ratificato dal Gobio e quindi era ad esso opponibile.

Tale contegno della Finanza impediva che essa potesse sollevare poi l'eccezione di prescrizione; *comunque*, ripetiamo, *non l'ha sollevata*, nè avanti al Tribunale nè avanti la Corte. In tali sedi la Finanza non affacciò neppure il dubbio che il Gobio non fosse stato più in tempo a proporre il reclamo in sede amministrativa, bensì e solo eccipi la prescrizione del ricorso all'Autorità giudiziaria. Come può ora, per la prima volta, sollevare tale questione? Appena occorre osservare: a) che non si tratta di eccezione sollevabile d'ufficio (art. 2109 c. c.)

b) che altra cosa è la prescrizione del reclamo in via amministrativa ed altra la prescrizione dell'azione giudiziaria; così come, per natura scopo e procedura, il reclamo amministrativo è diverso dell'azione giudiziaria.

E' quindi indubbio che la Finanza solleva in Cassazione una questione nuovissima; la quale, a tacer d'altro, richiederebbe da parte della S. C. un'indagine di fatto nuova; ad es. circa le date dei reclami in via amministrativa, ecc. Comunque, basta il rilievo che il Ricorso avversario si fonda esclusivamente sopra una pretesa prescrizione del Reclamo amministrativo, che non fu mai eccepita, e neppure accennata, in sede di merito.

* * *

3°) Nel controricorso confidiamo di avere inoltre dimostrato come l'eccepita prescrizione non sussista in fatto. Ci limitiamo quindi a ritornare sopra un punto già accennato. Valersi delle difese stabilite dalla legge, comprese quindi le eccezioni di nullità e di prescrizione, è cosa ben lecita. Tuttavia desideriamo far notare alla S. C. come il Gobio e il Cappi vennero a conoscenza del concordato nullo, che ora la Finanza vorrebbe opporre, nell'occasione in cui si presentarono all'Agenzia delle Imposte per chiedere che, secondo legge ed elementare giustizia, il debito dell'imposta patrimoniale fosse dedotto dall'asse ereditario agli effetti della tassa di successione. L'Agenzia rispose che la domanda era prescritta. Risposta legale. Legale però anche, e qualcosa di più, che il contribuente, per difesa, rilevata una nullità ed una prescrizione in cui la Finanza a sua volta incorse, le eccepisca.

Avv. Giuseppe Ghisalberti

CREMONA

PIAZZA ROMA, 12 - TELEF. 15-35



A Sua Eccellenza

l'On. avv. Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà n. 4

Roma

M^o carissimo,

In relazione alla mia

lettera di ieri, sarei a pre-
garla di volermi avvertire qualo-
ra Ella dovesse venire p.v. ma
avanti la buona ed attenta

impedito -

Con ogni ossequio

Seu Affezionato

di 9 June 1936

R. CORTE DI CASSAZIONE

= SEZIONI UNITE =

Udienza 16 - I - 1936

Causa Cappi e Gobio C. Finanze

Pres. - D'Amelio

" di Sez. - Scalfaro

P.M. - Nucci

Relatore - Franco

Consiglieri

Mantella

Rubbiani

Sotgiu

Pizzocaro

Caliendo

Eula

Cioffi

Di Blasi

Sora

Macedonio

Carlizzi

Marzi

D'Ambrosio

Avv. Giuseppe Ghisalberti

Cremona

Piazza Roma Num. 12



A SUA ECCELLENZA L'AVV. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà N° 4

ROMA

Memore delle gentili accoglienze altre volte fattemi, mi permetto unirLe due ricorsi che si discuteranno dinanzi al Corte di Cassazione il 16 c.m., perchè voglia avere la compiacenza di leggerli.

Le unisco l'elenco dei Consiglieri che compongono la Corte.

Domenica p.v., poi, verrò a Roma e passerò da Lei per gli opportuni chiarimenti verbali.

Con ogni ossequio -

Li. 8 Gennaio 1936

R. CORTE DI CASSAZIONE

Controricorso

dell'avv. **Giuseppe Cappi**, di Cremona e del Nob. avv. **Giancarlo Gobio**, di Mantova; il primo da se stesso ed il secondo rappresentato e difeso dal primo; ambi elettivamente domiciliati in Roma - Lungotevere Mellini 35 - presso l'avv. Pietro Tamagnini

avverso

Finanze dello Stato

per reiezione del Ricorso condizionato proposto contro la sentenza 19-28 giugno 1933 della R. Corte di appello di Brescia.

••

FATTO - Le Finanze hanno adirittura trascritto tal quale nel Ricorso l'intera sentenza impugnata; cosicchè non resta che riferirvisi.

••

DIRITTO - **Sul primo mezzo.** - Si censura la sentenza, perchè riconobbe all'avv. Cappi il diritto di proporre l'azione di cui è causa. La censura urta contro un apprezzamento di fatto. La Corte di merito, con motivata interpretazione del contratto Gobio - Cappi, ha ritenuto che il primo cedette al secondo l'*eredità* ricevuta dal Nob. Casali, considerata come universitas e comprendente quindi anche le azioni tendenti a difenderne o rivendicarne i diritti. Le Finanze sostengono che invece si sarebbe trattato di una cessione di singoli beni, cosicchè l'avv. Cappi non sarebbe che un successore a titolo particolare. Senonchè (ove fosse possibile rifare in questa Sede l'esame e l'interpretazione del contratto) l'argomento addotto in sostegno della tesi avversaria appare errato. Il Gobio - si dice - non

poteva cedere l' *eredità* all' avv. Cappi, perchè ne aveva già alienato ad altri alcuni degli enti che la costituivano. L' *eredità* come *universitas*, sparirebbe, solo perchè se ne alienarono alcuni beni. Ciò sarebbe come dire che l' istituzione di erede vien meno, se non riguardi l' intero patrimonio del *de cuius*, il quale abbia disposto di alcuni beni a titoli di legato. È invece palese che un erede, ancorchè abbia alienato alcuni enti ereditari, resta sempre titolare dell' *universitas*, cioè delle restanti attività incluse nel diritto ereditario, e può cederla. Che nella specie l' abbia ceduta, oltre alle considerazioni fatte dalla Corte di merito, vale a dimostrarlo il fatto che il cessionario avv. Cappi si accollò « le sopravvenienze passive ». Nessun acquirente a titolo particolare stipula un simile patto: il quale è invece caratteristico delle cessioni di *universitas*, la quale consiste di attivo e passivo. Perciò appunto, il cessionario come assume le passività, così diventa titolare delle sopravvenienze attive e di tutte le azioni relative al patrimonio acquistato. Per di più, la Corte di merito ritenne che al riguardo eravi stata pattuizione espressa.

Le altre argomentazioni avversarie sono del pari errate. - Che l' avv. Cappi, pur convinto di avere veste ad agire, si sia prudenzialmente fatta rilasciare procura dal Gobio, a nulla rileva. - Che nel contratto di cessione (o, meglio, nel ricorso al Tribunale per l' autorizzazione) il Gobio abbia detto che l' imposta era liquidata definitivamente, si spiega - come dimostrammo in sede di merito - col desiderio di esso Gobio di non volersi assumere responsabilità relativamente all' imposta; e la frase era obbiettivamente esatta, perchè - essendo avvenuto un concordato - la liquidazione era definitiva. Ma ciò non toglie che il concordato fosse impugnabile per nullità. Dire che la domanda di rimborso fosse improponibile perchè alcune rate del

l'imposta erano state pagate dall'usufruttuario, è dire cosa errata: perchè (art. 509 c. c.) il peso della patrimoniale gravava pur sempre sull'erede, cioè sul Gobio.

Che - in fine - la Corte si sia contraddetta ammettendo nel Cappi la veste ad agire e ritenendo poi che il Gobio aveva ratificato il concordato col fisco, non è vero; giacchè la Corte disse giustamente che il Cappi era titolare di tutte le azioni ereditarie, ma non di quelle che l'erede, cedente l'eredità, avesse già consumato o rinunciato.

..

Sul secondo mezzo - Riguarda la prescrizione. Per quanto il diritto finanziario sia di natura speciale e spesso ispirato a criteri fiscali eccessivi, è ben certo (questa Corte lo affermò ripetutamente) che le leggi finanziarie vanno interpretate ed applicate come qualsiasi altra legge, secondo i normali principii di logica giuridica. Ciò premesso, basta la menzione dei testi di legge perchè si riveli l'erroneità della tesi avversaria.

L'art. 59 della legge sulla patrimoniale dice: « Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si osservano le norme dettate per l'applicazione dell'imposta sui redditi di R. M. ».

L'art. 53 della legge di R. M. dice: « Il diritto di ricorso all'Autorità giudiziaria sarà, per qualsivoglia quistione riguardante il debito dell'imposta, prescritto nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo ». Infine, *l'art. 44 della legge sulla patrimoniale dispone: « I ruoli nominativi per l'imposta sul patrimonio non sono soggetti alla pubblicazione all'albo municipale, disposta dalla vigente legge di riscossione, ferma l'osservanza degli stessi termini fissati in tema d'imposta di R. M. per i reclami contro la irregolare od indebita inserzione nei ruoli medesimi ».*

In linea di fatto è pacifico che i ruoli di cui trattasi non furono pubblicati e che il contribuente Gobio non ebbe mai avviso o notifica di nessuna sorta che il Fisco avesse eseguito un nuovo accertamento dell'imposta, che vi fosse stato un concordato, che fosse avvenuta l'iscrizione nel ruolo. Ciò per l'errore radicale dell'Agenzia di avere considerato debitore dell'imposta l'usufruttuario Casali ed avere comunicato e trattato solo con lui.

Nonostante, il Fisco, approfittando delle frettolose ed imperfette compilazioni delle miriadi di decreti bellici e post bellici - cerca di far sanzionare da Magistrati questo vero assurdo, respinto da ogni legislazione civile e dalla stessa coscienza giuridica: che possano darsi decadenza e prescrizione, senza che l'interessato abbia avuto legale notizia del provvedimento che la legge gli dà diritto di impugnare. Nè più nè meno di questo; giacchè tutto l'argomento avverso in questo si riassume: la legge sull'imposta di R. M. consente il ricorso contro l'iscrizione nei ruoli entro sei mesi dalla pubblicazione all'albo municipale; ma poichè tale pubblicazione per la patrimoniale non si fa, ferma tuttavia l'osservanza dei termini di ricorso fissati per la R. M., così i sei mesi decorreranno dal giorno in cui i ruoli avrebbero dovuto essere pubblicati. Ma questo è aggiungere alla legge: non, interpretaria. È detto tutto. Contro simile tesi stanno le norme generali di ermeneutica legislativa ed i principi generali di diritto; e si può davvero invocare il precetto dell'antica sapienza: incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, indicare vel respondere. Nè vale il dire dura lex sed lex; perchè la legge può esser dura, ma non irrazionale, non contraria ai principi fondamentali del sistema giuridico. Possiamo ripetere le argute parole del compianto Bonfante in un suo parere che in altra causa (Banca Son-

eino contro Pezzani) presentammo a questa Corte; « La interpretazione rigida della legge è quasi costantemente una interpretazione errata, perchè condotta senza metodo giusto e senza combinazione adeguata alle norme giuridiche. In realtà, quando si giunge ad un risultato assurdo ed iniquo in diritto, come quando si giunge ad un risultato inverosimile nel calcolo matematico, conviene fermarsi a ricercare che cosa si è dimenticato. Novantanove volte su cento, il dura lex è da imputare ad inesperienza degli interpreti ».

L'avversario oppone una vecchia normale ministeriale la quale non fa che ripetere apoditticamente, senza motivazione, l'interpretazione fiscale; tanto che l'avversario cerca di soccorrere con un altro argomento: il cittadino può prendere visione dei ruoli della patrimoniale presso l'agenzia delle imposte. Questo prova che l'avversario stesso sente la *necessità* logico-giuridica che l'iscrizione nei ruoli venga in qualche modo portata a conoscenza del contribuente; - ma l'argomento addotto è infondato in diritto ed in fatto. In diritto, perchè è contrario a tutto il sistema della legge che il soggetto passivo di un qualsiasi provvedimento (tributo, sentenza, esproprio ecc.) abbia il dovere egli di andare a cercare se il provvedimento a suo carico esista, anzichè venire notiziato dalla autorità che ha emanato il provvedimento. E' errato in fatto, perchè le norme sulla patrimoniale *vietavano di dar visione dei ruoli*. Sorvoliamo sull'errore di parlare dell'agente delle imposte (per la vigente legge di riscossione - art. 5 testo Unico 17 ottobre 1922 N. 1401 i ruoli vengono consegnati all'*esattore*); sta in fatto che l'esattore non può mostrarli a nessun contribuente, il quale potrebbe, col pretesto di esaminare la partita che lo riguarda, compiere indelicate ricerche nei riguardi degli altri iscritti. Perciò fu imposto l'obbligo della notifica a mezzo di cartella personale da recapitarsi in

busta chiusa: - ed è questa la prassi costantemente seguita. La deduzione è ammessa anche a prova.

Resta quindi indubbio che la tesi avversaria è infondata; costituisce una contraddizione in termini, un *alogismo*. Infatti, dire che il termine prescrizionale di sei mesi *dalla pubblicazione dei ruoli* resta fermo, anche quando la pubblicazione non si fa, è un non senso. Come può « restar fermo » (anzi sussistere) un termine senza il dies a quo? La frase « termine di sei mesi » è, da sola, un mero suono; giacchè, perchè sorga il concetto di termine, cioè di un lasso di tempo, occorre il principio, il « da quando ». E' tedioso dimostrare l'evidenza. Bisogna quindi cercare una diversa, razionale interpretazione. Non è difficile.

* * *

l°) La Corte di merito ne diede una plausibile. Noi, modestamente, insistiamo sopra un'altra, che avevamo prospettato.

La legge sulla patrimoniale, all'art. 44, dice applicabili « le disposizioni portate dagli art. 28 - 29 - 30 - 33 - 34 della legge sui profitti di guerra ». — L'art. 28 è del seguente tenore: « L'imposta e la sovrimposta accertata in dipendenza del presente testo unico vengono di regola inserite nei ruoli da pubblicarsi nelle stesse epoche fissate per la pubblicazione dei ruoli delle imposte dirette.

Possono però, occorrendo, compilarsi in ogni tempo ruoli straordinari; in questo caso la pubblicazione è fatta mediante notifica ad ogni iscritto nei ruoli stessi di apposito avviso, il quale tiene luogo anche della cartella che deve notificarsi dagli esattori delle imposte ai sensi dell'art. 25 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. Decreto 29 giugno 1902, N. 281. Detto avviso dovrà notificarsi almeno venti giorni prima della scadenza della prima rata da pagarsi ».

Ragioni evidenti di analogia sembrano persuadere che, anche per la patrimoniale, occorra la notifica a mezzo di avviso personale e da essa decorra il termine per i reclami. — L'avversario replica che la speciale forma di notifica con avviso personale riguarda solo i ruoli straordinari e non gli ordinari. E' vero, ma occorre tener presente che per l'imposta sul patrimonio non esiste alcuna pubblicazione dei ruoli. Il citato art. 44 dice che non si fa pubblicazione all'albo municipale e potrebbe ritenersi che esistessero altre forme di pubblicità. — No. Per l'art. 24 legge generale 29 giugno 1902 n. 281 sull'esazione delle imposte (richiamato dall'art. 44 su trascritto) l'unica forma di pubblicazione è quella fatta nei Comuni all'albo Municipale. — Mancando questa, il contribuente ignora legalmente e l'iscrizione nei ruoli e l'ammontare del tributo; cosicchè l'unica forma di notifica, tanto per i ruoli ordinari che gli straordinari, è quella dell'avviso notificato personalmente, in busta chiusa, al contribuente. Ed è noto che solo con la pubblicazione del ruolo o con la notifica personale il contribuente è costituito debitore dell'imposta.

A nostro avviso, tutto si riduce *ad viam iuris* (e al buon senso giuridico) decidendo che l'art. 44, il quale espressamente dichiara applicabili le norme dell'art. 28 della legge 9 giugno 1918 N. 857 sui sopraprofiti di guerra, ha inteso di applicare anche la disposizione contenuta in detto articolo, cioè la notifica a mezzo avviso personale al contribuente.

Che se tale articolo 28 applicava tale notifica solo ai ruoli straordinari, si è perchè per i sopraprofiti i ruoli ordinari si pubblicavano all'albo. Comunque (questo ci sembra il punto decisivo) esso ribadiva il principio generale di legge e ragione che quando non esiste pubblicazione (ruoli straordinari) si doveva supplire con la notifica perso

nale; quindi, poichè nella patrimoniale neppure i ruoli ordinari si pubblicano, così pure anche per essi deve farsi la notifica personale. *Che sempre fu fatta* (elemento interpretativo di non poco valore): come deducemmo a prova e come l'avversario non nega.

2°) La Corte di merito risolse la questione in base all'art. 120 del Regolamento per la legge di R. M.

La tesi è indubbiamente esatta. L'art. 120 dispone: « Per le questioni che non siano definitivamente risolte in via amministrativa prima della formazione del ruolo, il termine di sei mesi per adire l'Autorità giudiziaria non decorre che dal giorno della notificazione al contribuente dell'ultima decisione delle commissioni ». Nella specie era certo che la questione non era stata risolta in via amministrativa prima della formazione del ruolo, cosicchè l'art. 120 era applicabile ed il contribuente poteva ricorrere — come fece — al Magistrato nei sei mesi dalla notifica della decisione della Centrale.

Per combattere la tesi, il Fisco *muta radicalmente il proprio sistema difensivo*; e mentre prima erasi solo discusso se il Gobio fosse decaduto dal diritto di adire l'Autorità giudiziaria, ora il Fisco propone la nuovissima tesi che il Gobio fosse già decaduto dal reclamare in via amministrativa. Ci permettiamo di richiamare su questo punto decisivo la benevola attenzione del S. C.

Il Fisco infatti nega l'applicabilità, sia dell'art. 120 del reg. che dell'art. 53 della legge, invocando invece l'art. 3 della legge 10 giugno 1888. Con ciò muta radicalmente la tesi sostenuta in sede di merito, basata sul disposto dell'art. 53. È bene trascrivere questo punto del Ricorso: « Le ipotesi configurate in questi articoli non

hanno nulla da vedere con quella in esame, perchè non si trattava di vedere se l'autorità giudiziaria fosse stata o meno adita in tempo, ma bisognava invece esaminare se nei sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli il Gobio avesse o meno impugnato le risultanze dei ruoli avanti le Commissioni Amministrative. E poichè l'imposta patrimoniale nella specie era stata iscritta nei ruoli ordinari del gennaio 1925 a carico di Giuseppe Casali dante causa di Giancarlo Gobio, ed era stata anche pagata alle debite scadenze, mentre il reclamo amministrativo era stato proposto il 19 giugno 1926, l'azione promossa dai Sigg. Cappi e Gobio era già stata colpita dalla prescrizione».

Rispondiamo: a) L'imposta era stata iscritta nei ruoli a carico di Giuseppe Casali, defunto fin dal 1920; non dunque al nome dell'erede a debitore dell'imposta Giancarlo Gobio: il quale pertanto - anche se avesse mai avuto l'obbligo di andare ogni sei mesi a sfogliare i ruoli (che erano poi segreti) non vi avrebbe trovato il proprio nome. - b) A parte ciò, è chiaro che la Finanza solleva una questione nuova. Infatti, mentre essa aveva sempre sostenuto la decadenza dal diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria, ora eccepisce - per la prima volta - che il Gobio era decaduto già dal diritto di proporre reclamo amministrativo. A ciò rispondesi che la questione nuova è improponibile in questa Sede; che il Fisco non avrebbe nemmeno potuta proporre in sede di merito, non avendo mai sollevata avanti le Commissioni amministrative. Avanti ad esse il Fisco entrò a discutere nel merito, cioè sulla validità del concordato concluso fra l'Agenzia e l'usufruttuario; con che, evidentemente, rinunciò all'eccezione de praescripto. È assurdo, dopo che tutto il contenzioso in sede amministrativa si è svolto, venir ad eccepire che esso non era possibile, perchè il reclamo - con cui era stato iniziato - era prescritto. Si

à quel contegno incompatibile con l'esercizio del diritto, che implica rinuncia. Resta comunque il fatto che la questione è novissima; in sede di merito si eccepiva la decadenza del ricorso all'autorità giudiziaria; in Cassazione, per la prima volta, si vorrebbe eccepire la decadenza del reclamo in via amministrativa. Si tratta sempre di decadenza, ma di azioni distinte, regolate da norme e termini diversi.

Inoltre, l'eccezione è infondata. Anzitutto l'art. 3 della legge 10-6-1888 riguarda solo « il termine per ricorrere in via amministrativa contro i risultati dei ruoli »; non riguarda il termine per ricorrere all'Autorità giudiziaria, che fu l'unico oggetto dei giudizi di merito. Oltre a ciò, il termine di sei mesi indicato in detto articolo decorre « dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli »; cosicchè torna anche qui la considerazione già svolta che tale termine non può essere applicabile all'imposta sul patrimonio, mancando qui la pubblicazione dei ruoli.

**

3°) Ma v'è di più. Il riesame delle varie norme ci ha resi accorti di altri fatti. Già osservammo essere pacifico che l'Agenzia non comunicò mai al Gobio l'accertamento dell'imposta de qua, avendo comunicato sempre con chi non era il debitore d'imposta, cioè l'usufruttuario Casali. Con ciò, furono violate precise disposizioni di legge. Infatti, la legge sull'imposta di R. M. (applicabile, in uno al relativo regolamento, alla patrimoniale) all'art. 39 dispone che, oltre la pubblicazione dei contribuenti, è notificata inoltre a ciascun contribuente la iscrizione d'ufficio e la rettificazione che lo riguarda. Entro il termine di giorni venti dalla notificazione individuale, potrà ciascun contribuente presentare i suoi reclami.

La legge sulla patrimoniale à soppresso la pubblicazione dei ruoli ma non à soppresso la notifica personale suindicata; che nella specie era doverosa, trattandosi appunto di rettifica fatta dall' Agenzia alla dichiarazione fatta dal contribuente. L' art. 89 del Regolamento 11 luglio 1907 N. 560 stabilisce le modalità della notifica; e l' art. 114 dispone che « entro sei mesi dalla pubblicazione del ruolo, possono i contribuenti fare opposizione all' Intendente di Finanza, anche mediante semplice scheda di rettifica, per essere stata omessa o per non essere stata fatta a norma dell' art. 89 la prescritta notificazione degli avvisi di accertamento, *senza pregiudizio del loro diritto di ricorrere alle Commissioni.*

Dal complesso delle citate norme si rivela: a) che l' art. 3 della legge 10 - 6 - 1888, su cui si basa la tesi del Fisco, fu superato ed assorbito dal successivo Regolamento per la R. M. all' art. 114 - b) che il termine per i ricorsi in via amministrativa è di 20 giorni e non di sei mesi; *ma decorrenti dalla notifica dell' avviso personale, che non fu abrogato dalla legge sulla patrimoniale.* - c) che in caso di mancata notifica dell' avviso (come nella specie) il contribuente può nei sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli fare opposizione all' Intendente, ma senza pregiudizio del diritto di ricorrere alle commissioni. Sintetizzando, si può dire: l' art. 44 della legge sulla patrimoniale dice che i ruoli non si pubblicano, ma resta tuttavia ferma l' osservanza dei termini per ricorrere fissati in tema di R. M. - Ciò posto, e volendo trascurare le altre nostre osservazioni, si tratta dei termini che decorrono dalla pubblicazione dei ruoli; *mentre i reclami in via amministrativa decorrono, come è certo, dall' avviso personale al contribuente; avviso che nella specie non fu notificato, onde il termine non potè mai cominciare a decorrere. Perciò: il Gobio era in tempo a ricorrere in via*

amministrativa, e ciò riconobbe la Finanza, non sollevando l'eccezione di decadenza: era poi in tempo (questo è certissimo per l'art. 120 reg. sulla R. M.) a ricorrere in via giudiziaria, avendo ciò fatto nei sei mesi dalla notifica dell'ultima decisione amministrativa.

La questione ha ormai nessuna importanza per il Fisco, giacchè - dopo 15 anni - non sussistono più ricorsi per la patrimoniale, onde debba discutersi di termini; ma sussiste, a parte l'interesse pur meritevole di tutela dei ricorrenti, l'importanza giuridica. E noi confidiamo che il Supremo Magistrato non vorrà sancire la tesi che un soggetto di diritto possa decadere dalla facoltà di ricorrere alla competente autorità contro un provvedimento, senza e prima che questo — ed in spreto a precise norme di legge — gli sia stato portato a legale conoscenza.

**

CONCLUSIONI

Piaccia al S. C. rigettare il Ricorso; - spese rifuse. -

**

Elenco documenti

- 1.) Copia del Ricorso;
- 2.) Copia aut. della sent. impugnata;
- 3.) Fascicolo di merito: (già allegato al Ricorso cui si riferisce quello, condizionato, della Finanza).